

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/02051

Del: 19/03/2026

Esecutivo Da: 19/03/2026

Proponente: Direzione Ufficio del Sindaco - E.Q. Affari Generali e Supporto
Amministrativo Direzionale - Sindaco

OGGETTO:

Affidamento diretto, ex art 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio Catering per accoglienza di una delegazione istituzionale della Città di Kyiv a margine della cerimonia di consegna delle Chiavi della Città al Sindaco della Città di Kyiv.

LA RESPONSABILE E.Q.

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n°1 del 14 gennaio 2026, con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. ";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027;

Richiamate le seguenti Determinazioni Dirigenziali n. 2976/2025, con la quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità della E.Q. Affari Generali e Supporto amministrativo Direzionale dell'Ufficio del Sindaco e la n. 3127/2025, che conferisce alla sottoscritta la relativa delega di funzioni;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche *Codice*), come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024;

Ravvisata la necessità, come da apposita richiesta del Direttore, sentita la Segreteria della Sindaca e la Responsabile dell'Ufficio Cerimoniale, Cooperazione e Relazioni Internazionali (agli atti), di accogliere decorosamente la delegazione istituzionale e il Sindaco della Città di

Kyiv, provvedendo a un servizio di catering per *light lunch* quale doverosa accoglienza a margine della cerimonia di consegna delle Chiavi della Città al Sindaco della Città di Kyiv, da tenersi il 20 marzo 2026 alle ore 12:30 presso la Sala di Giovanni dalle Bande Nere e la Sala di Cosimo in Palazzo Vecchio, da svolgersi con le modalità di seguito descritte:

Servizio

- allestimento uso buffet in piedi e apparecchiatura con utilizzo di stoviglie non a perdere di n. 1 tavolo (già presente in Sala di Giovanni dalle Bande Nere) comprensivo di composizione floreale (colori azzurro e giallo);
- presenza di n. 2 camerieri in divisa per servizio.

Menù

- Flut di benvenuto con appetizer a passaggio;
- Selezione di antipasti finger food con proposta anche vegana e vegetariana disposti su alzatine (come per esempio selezione di formaggi e salumi, rustici, tramezzini mignon, torte salate e proposte dello chef);
- Primo piatto caldo;
- Selezione di frutta e due proposte di dolce allestiti su tavolo separato in Sala di Cosimo (tavolo già presente in Sala) insieme al servizio caffè con pasticceria secca.
- Acqua, vino bianco e rosso.

Richiamato l'art. 5 (Spese di Rappresentanza) del vigente Disciplinare delle Attività di Rappresentanza Istituzionale del Sindaco e della Giunta del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 445 del 14/07/2009, che prevede che "allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria attività, il Comune di Firenze assume a carico del proprio bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità, specialmente in occasione di a) visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere (...);"

Ricordato che tra le responsabilità, funzioni e competenze di questa E.Q rientra anche l'approvvigionamento di servizi di rappresentanza per lo svolgimento delle attività istituzionali della Direzione Ufficio del Sindaco a supporto della Sindaca e della Giunta Comunale;

Considerata nel caso di specie la rappresentatività delle predette personalità ucraine presenti, con delegazione a seguito per la Cerimonia di consegna delle Chiavi della Città al Sindaco della Città di Kyiv, città gemellata con Firenze dal 1967, e il fatto che i servizi richiesti rientrano fra i doveri di accoglienza relativi ad un evento di natura istituzionale di grande rilevanza e proiezione per l'Amministrazione, anche al fine di dare lustro all'Ente e accrescerne il prestigio;

Evidenziato che detto servizio rientra tra le spese di rappresentanza ai sensi del Disciplinare delle Attività di Rappresentanza Istituzionale del Sindaco e della Giunta del Comune di Firenze (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 445/2009);

Rilevato che all'esigenza sopra descritta non è possibile far fronte con le dotazioni umane e strumentali di cui dispone l'Amministrazione che pertanto per il suo approvvigionamento

occorre rivolgersi a ditte esterne;

Valutato che:

- l'importo massimo stimato del servizio citato, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, è inferiore a Euro 140.000,00 al netto dell'IVA e pertanto sussistono le condizioni per procedere ad affidamento diretto, nei termini di cui all'art 50, comma 1, lett. b) del Codice;
- il valore stimato per l'acquisizione del servizio risulta altresì inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 al netto dell'IVA, al di sotto della quale, ai sensi del Comunicato del Presidente di ANAC del 18/06/2025, è possibile fare ricorso alla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), in attuazione della normativa in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, articoli 19-36 del D.Lgs. n. 36/2023;
- le prestazioni di cui in oggetto non possono rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 del Codice, tenuto conto del loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria, nonché del luogo di esecuzione del contratto;

Visti l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, l'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 7, della Legge n. 135/2012, l'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014 (conv. in Legge n. 89/2014), il DPCM 11.7.2018;

Dato atto che avuto riguardo all'oggetto dell'affidamento, non vi sono Convenzioni o Accordi Quadro idonei attivati da Consip o dalla centrale di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;

Dato atto che il servizio non rientra nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 17 del Codice, il quale prevede:

- al comma 1 che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

- al comma 2 che *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Dato atto che:

- chi sottoscrive il presente provvedimento è il Responsabile Unico del Progetto (RUP) in quanto responsabile dell'unità organizzativa competente per l'affidamento in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per tutte le fasi pertinenti all'affidamento e all'esecuzione del contratto;
- non è necessario redigere il DUVRI tenuto conto che l'obbligo di cui al comma 3-bis

dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 non si applica "...ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uominigiorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI" del D.Lgs. 81/2008"; di conseguenza, risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico;

Evidenziato che:

- in data 16/03/2026 a mezzo PEC con nota prot. n. 116344 del 2026 è stata richiesto di formulare un preventivo al seguente operatore economico Lo Scalco S.R.L., con sede legale in Firenze alla via De' Tommasi N. 5, 50142 (FI), CF/P.IVA 04314640485 ;
- in data 18/03/2026 l'impresa sopra menzionata, ha presentato, a mezzo PEC assunta a prot. n.120025/2026, un preventivo per il servizio in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.415,00 oltre IVA (di cui € 1.200,00 per il Light Lunch come sopra dettagliato al quale si applica IVA al 10% ed € 215,00 per servizi accessori ai quali si applica IVA al 22%);
- l'importo complessivo netto pari ad € 1.415,00 comprende i costi aziendali per la salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro (pari ad € 300,00) ed i costi della manodopera (pari ad € 500,00);

- l'impresa Lo Scalco S.R.L. ha dichiarato con nota prot. 120916 del 18/03/2026 di applicare al proprio personale il seguente CCNL H052 "CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo";
- ai sensi dell'art. 11, co. 2 del codice dei contratti, che il contratto collettivo di maggior tutela applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 dell'art. 11 e all'allegato I.01 del Codice, è il seguente: H05Y "CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo" ;

Considerato che la valutazione di comparazione, effettuata dall'E.Q. scrivente, tra le tutele assicurate dal CCNL applicato dall'impresa Lo Scalco S.R.L. (codice CNEL H052) rispetto a quelle del "CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo" codice CNEL H05Y individuato dalla Stazione Appaltante, ha dato esito di equivalenza;

Dato atto che:

- detto preventivo è da ritenersi congruo ed economicamente conveniente per l'Amministrazione Comunale, tenuto conto dei prezzi di mercato per servizi analoghi dello stesso tipo affidati da questa Stazione Appaltante, e dei costi della manodopera e della sicurezza in esso esplicitati;
- è stato verificato in istruttoria che l'operatore economico in questione è in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- che è stato verificato e applicato a livello di Direzione e di Ente il principio di

rotazione di cui all'art. 49 del Codice;

Riscontrato che, da verifica sul sito internet della Prefettura di Firenze l'impresa in parola risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *White List*) sez. IX, Ristorazione, gestione delle mense e catering della Prefettura di Firenze ex art. 1, comma 52 e ss. della Legge n. 190/2012, sebbene sia in corso istruttoria per il rinnovo dell'iscrizione;

Tenuto conto che nel rispetto dell'art. 52, comma 1, del Codice:

- l'operatore economico ha attestato mediante dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023;
- il controllo sui requisiti di partecipazione richiesti, ai sensi del Capo II e del Capo III, Titolo IV, Parte V, Libro II del D. Lgs. n. 36/2023, è effettuato dalla Stazione Appaltante attraverso la verifica ai sensi dell'art. 52, comma 1 a campione, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con cui l'operatore economico ne ha attestato il possesso;
- tale verifica sarà operata dalla Stazione Appaltante secondo quanto previsto nella circolare della Direzione Gare, Appalti e Partecipate adottata con nota prot. n. 261001/2023, e successiva nota prot. n. 297081 del 20/09/2023, con cui sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione;
- quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Amministrazione, salve le eventuali conseguenze relative a dichiarazioni mendaci previste dal D.P.R. n. 445/2000, applicherà l'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023;

Valutato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione della durata e del ridotto valore economico delle stesse;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 6 e del 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di procedere, a disporre l'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipulazione di quest'ultimo;
- la stipulazione del contratto avverrà, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Ricordato che il CIG verrà rilasciato tramite piattaforma PCP all'esito dell'esecutività del presente provvedimento, in attuazione delle normative in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, articoli 19-36 del D.Lgs. n. 36/2023 e relative Delibere e comunicati dell'ANAC, ed in specie del Comunicato del Presidente di ANAC del 18/06/2025;

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Codice, all'impresa

Lo Scalco S.R.L. (Cod. Fiscale/P.IVA 04314640485 - Codice beneficiario 53037) nel rispetto del preventivo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale del servizio di cui trattasi per un importo pari a Euro di Euro 1320,00 IVA al 10% inclusa per il *Light Lunch* come sopra dettagliato ed Euro 262,30 IVA al 22% inclusa, per servizi accessori;

Considerato pertanto che occorre impegnare sull'esercizio finanziario 2026 la somma complessiva di Euro 1582,30 (IVA al 10% e 22% incluse, come specificato) sul capitolo 110 a favore dell'impresa Lo Scalco S.R.L. (Codice beneficiario 53037);

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di RUP:

- non si trova in situazione di conflitto di interessi anche solo potenziale, nei confronti dell'operatore economico affidatario e dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 16 del Codice, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, come da dichiarazione ai sensi della nota prot. 121018/2026 depositata in atti;
- non è stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del titolo II, libro secondo del Codice Penale, ex art. 35 *bis* D.Lgs. n. 165/2001;
- si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e in particolare gli artt. 107, 169 e 183;
- la Legge n. 241/1990, in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 6 *bis*;
- il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di Armonizzazione contabile;
- il D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, art. 42 in tema di fatturazione elettronica registro unico delle fatture e monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni;
- le Leggi n. 136/2010 e n. 2017/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Regolamento UE n. 679/2016 ed il D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 in materia di protezione di dati personali;
- lo Statuto del Comune di Firenze, in particolare l'art. 81, c. 3;
- i seguenti e vigenti Regolamenti del Comune di Firenze: il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare l'art. l'art. 23, il Regolamento di Contabilità e il Regolamento generale per l'attività contrattuale;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) **di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del Codice, all'impresa Lo Scalco S.R.L. (Cod. Fiscale/P.IVA 04314640485 - Codice beneficiario 53037 nel rispetto del preventivo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, il servizio di Catering per accoglienza di una delegazione istituzionale della Città di Kyiv, come meglio descritto in premessa, per un importo pari a Euro 1582,30 (IVA al 10% e 22% incluse, come specificato) sul capitolo 110 a favore dell'impresa Lo Scalco S.R.L. (Codice beneficiario 53037);

2) **di impegnare** sull'esercizio finanziario 2026 la somma complessiva di Euro 1582,30 (IVA al 10% e 22% incluse, come specificato) sul capitolo 110 a favore dell'impresa Lo Scalco S.R.L. (Codice beneficiario 53037);

3) di disporre che:

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, dando atto che il CIG verrà rilasciato tramite piattaforma PCP all'esito dell'esecutività del presente provvedimento, in attuazione delle normative in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, articoli 19-36 del D.Lgs. n. 36/2023 e relative Delibere e comunicati dell'ANAC, ed in specie del Comunicato del Presidente di ANAC del 18/06/2025;

- ai sensi dell'art. 50, comma 6 e del 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di procedere, a disporre l'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipulazione di quest'ultimo;

4) **di pubblicare** il presente provvedimento nelle forme previste dagli articoli 20 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché nella banca dati della sezione Bandi di Gara e Contratti di Amministrazione Trasparente, dando atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sede di Firenze nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente determinazione, avente i contenuti dell'avviso di aggiudicazione.

ALLEGATI INTEGRANTI

comune di firenze 20_preventivo_180326_signed.pdf -
c9a521bf4f5e351c05355230422ece0ca0be370fe9da25d135e0c588ec563565

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Chiara Prosperi

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	110		2026/7182		€ 1.582,30	53037 - Lo Scalco Srl

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.